

alia restituzione, e l'interesse al quale devono sottostare. Perché non si seguirà eguale norma nel concedere un mutuo alla Cassa ecclesiastica? Perché si creerà un privilegio a di lei riguardo? Perché con una inopportuna ed ingiusta largizione le si torrà il pungolo della necessità che deve farla agire?

Credo che i più caldi parteggiatori della Cassa ecclesiastica non possono pretendere che essa sia meglio trattata di quello che lo siano le provincie ed i comuni.

Quindi io dico: se la Camera vuole dimostrare che essa non intende di togliersi la via a nuove riforme; se essa non vuole togliersi la libertà di azione, di vedere cioè col tempo se sia il caso che questo prestito sia convertito in dono; se la Camera non vuole dare un esempio di parzialità verso un corpo morale, il quale non è superiore certamente a tutti gli altri corpi morali dello Stato; se non vuol fare a questa Cassa ecclesiastica un privilegio di cui non godono tutti gli altri corpi morali dello Stato, essa non ha altra via che quella di attenersi, nel concedere alla Cassa ecclesiastica il domandato prestito, alle norme stabilite per i mutui che dalla Cassa dei depositi sono fatti ai comuni ed alle provincie.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Biancheri, così concepito:

« Sulle somme avute a mutuo dalle regie finanze, la Cassa ecclesiastica dovrà corrispondere alle stesse un annuo interesse eguale alla media dell'interesse da queste stabilito nella emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È appoggiato.)

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** L'onorevole Mellana, venendo in appoggio dell'emendamento presentato dal deputato Biancheri, con quella lealtà e franchezza che lo distingue, ha dichiarato che sorgeva ad appoggiarlo, non già perchè lo credesse conforme alla legge del 29 maggio 1855, bensì perchè pensava che con questo mezzo si riducevano le cose al punto di procedere a riforme più larghe e più radicali di quelle che si sono ottenute colla stessa legge. Egli vorrebbe in certo modo porre la Cassa nell'impossibilità di far fronte ai suoi impegni, onde vedere, poscia il Governo ed il Parlamento nella condizione di sopprimere la Cassa stessa e di venire ad una legge più estesa.

Ma questo, per ora, non è l'intendimento del Governo, nè reputo che lo sia della Camera. Colla legge attuale il Parlamento non intende di procedere a riforme maggiori di quelle che s'ansi ottenute colla legge 29 maggio 1855, ma solo di provvedere ai mezzi di esecuzione di quanto si è colla stessa legge stabilito. Si tratta di dare esecuzione, e non di modificare in un senso o nell'altro una legge. Ora, trattandosi di vedere in qual modo si debba quella legge eseguire, e non come si debba pensare alla sua modificazione, conviene risalire alla vera obbligazione che ha la Cassa rispetto all'assegno del clero in Sardegna.

Ma l'obbligazione della Cassa ecclesiastica pel pagamento del clero di Sardegna non nasce, salvo che nel caso che sopravanzino fondi dopo adempiti i pesi che sono principalmente stabiliti in quella legge: dunque soltanto a quel punto può la Cassa stessa essere tenuta a corrispondere gli interessi per quella somma che ricevette. Ma siccome a quel punto la legge che è ora in discussione impone alla Cassa l'obbligo della restituzione, non vi è mai un momento in cui la Cassa possa considerarsi ragionevolmente contabile di alcun interesse e tenuta a prestare verun corrispettivo d'un denaro che non riceve per sé, ma unicamente per far fronte ad un assegno che le era stato imposto per iscarico del Governo.

L'onorevole deputato Mellana adduceva l'esempio degli altri corpi morali che sono pur meritevoli di considerazione, ed ai quali non si fanno mutui senza stabilire interessi a loro carico. Ma la questione non istà nel favore maggiore o minore che i corpi, a cui si somministra il denaro, possano meritare; la questione sta nell'intrinseca diversità tra il mutuo che fa il Governo a favore di qualsiasi altro corpo morale e il mutuo che attualmente farebbe il Governo alla Cassa ecclesiastica. Nei mutui che si fanno ai corpi morali, le somme vanno a vantaggio esclusivo di quei corpi morali, e quindi questi, che impiegano a loro speciale profitto il denaro tolto dal Governo ad prestito, debbono necessariamente e ragionevolmente corrispondere un interesse al Governo; ma qui invece il mutuo non si farebbe nell'interesse della Cassa, ma bensì piuttosto per vantaggio del Governo; quindi lo stesso principio non può essere applicato in questa circostanza.

Noti infine l'onorevole deputato Mellana che non vale il dire che, ove si ammettesse il principio che si vorrebbe sancire coll'attuale progetto di legge, non verrebbe mai il giorno del pagamento. Nè vale molto di più soggiungere, come ei faceva: non c'è alcuno che voglia pensare al pagamento d'una somma di cui sia debitore, allorchè la mora è lasciata in arbitrio dello stesso debitore.

Se questa considerazione può applicarsi a riguardo di un individuo, non può essere invocata rispetto ad un corpo morale il quale ha una amministrazione indipendente sì, ma che deve rendere annualmente conto delle operazioni che fa; di più questo potrebbe applicarsi quando gli usi a cui venissero destinate le somme spettanti a quell'amministrazione fossero indefinite e si lasciasse nell'arbitrio dello stesso corpo morale a cui viene mutuata la somma; ma qui invece sono definiti gli usi a cui debbono provvedere i redditi dei fondi amministrati, ed è soltanto ciò che sopravanza, quando siano soddisfatti questi usi, che deve essere versato nelle casse dello Stato. Non è dunque in arbitrio dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica di impiegare altrimenti il denaro, ma deve destinarlo agli usi specificamente designati nella legge 29 maggio 1855; epperò non potrà mai verificarsi il caso temuto dall'onorevole deputato Mellana, cioè che la Cassa possa, volendolo, protrarre il termine della restituzione, poichè, quando venga a presentare il suo conto e da esso risulti che i redditi della Cassa furono sufficienti per provvedere alle obbligazioni imposte dalla legge 29 maggio 1855, e che vi sopravanza ancora qualche somma, la Cassa dovrà versare quel sopravanzo in pagamento di quanto deve allo Stato per il danaro che le viene mutuato.

Non essendovi adunque pericolo d'incontrare o l'uno o l'altro degli inconvenienti che vennero indicati dall'onorevole deputato Mellana, prego la Camera di respingere l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Biancheri.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha la parola.

**BIANCHERI.** Lo scopo principale della legge 29 maggio 1855 è certo quello di stabilire una linea di demarcazione profonda, quanto più era possibile, tra le finanze dello Stato e gli assegni al clero in generale. La Cassa ecclesiastica fu istituita nello scopo principale di trarre da questo corpo morale il necessario per far fronte agli assegni del clero; con esso si stabilì il principio (principio che io credo sia stato in animo di tutti coloro che votarono quella legge e di coloro che la presentarono) che da quel momento lo Stato non avesse più obbligo alcuno di far fronte a spese ecclesiastiche.

Se così sta la cosa, l'onorevole signor ministro ha male avvisato nel dire che, qualora la Cassa ecclesiastica non possa